

## BOZZA DELIBERA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in l. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 *“Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”* e dell'intero comma 8 bis *“I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*
  - a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
  - b) *del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
  - c) *del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.*

#### CONSIDERATO che:

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che *“Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”*.
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
- l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. .... del ....., con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 .

VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:
  - Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
  - Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
  - Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:
  - co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali
  - co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

#### CONSIDERATO

- Che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 che presenta una formulazione basata sul permanere dei limiti fissati al 10,6 IMU e al 2,5 TASI.
- Le deroghe collegate alle altre aliquote e fattispecie:
  - Art. 13 dl 201/2011 comma 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

- Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

**VISTA:**

- la deliberazione n. ....del ....., con la quale il consiglio comunale ha approvato il regolamento (*ovvero le modifiche al regolamento*) dell'imposta unica comunale (IUC), che disciplina l'IMU e TASI;
- la deliberazione n. ...., con la quale il consiglio comunale ha approvato il regolamento generale delle entrate comunali.

**CONSIDERATO CHE** (*nel caso in cui l'ente intenda ridurre l'aliquota a determinate fattispecie*):

- l'Amministrazione comunale, intende favorire ..... riconoscendo l'abbattimento IMU e TASI nella misura del .....
- che il comune intende ridurre l'aliquota ordinaria per .....

**RILEVATO CHE:**

- il comma 683 della predetta legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica nella seguente tabella alla cui copertura la TASI è diretta

<i>Servizio finanziato</i>	

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- il comma 681, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune con regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, l. 28/12/2001 n. 448, che prevede: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Il DPCM del 7 dicembre 2018 che ha posticipato al 28 febbraio 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2019

RILEVATO che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

VISTE le seguenti risultanze ai fini del calcolo previsionale del gettito IMU e TASI per l'anno d'imposta 2017:

- versamenti in autoliquidazione IMU calcolati al .... pari a € .....
- versamenti in autoliquidazione TASI calcolati al ..... pari a € .....

Viste le risultanze pubblicate dal Ministero dell'Interno in merito al calcolo del fondo di solidarietà comunale, estratto alla data del ..... in merito a:

- ristoro minori introiti per agevolazioni approvate dalla legge di stabilità n. 208/2015 che esclude alcune fattispecie dall'IMU e dalla TASI quantificato in € .....
- Trattenuta dai versamenti di fine anno determinata in € .....
- Spettanze del Fondo di solidarietà comunale .....

RITENUTO sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di gettito:

- IMU ANNO 2019 € .....
- TASI ANNO 2019 € .....

RITENUTO pertanto:

- di approvare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI come di seguito elencato (*oppure approvate con delibera di consiglio comunale n. .... con le seguenti modifiche*):  
.....

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2019 ai fini dell'imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote e detrazioni (*esempio*):
  - a) Aliquota ..... per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie);
  - b) Aliquota ..... per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5, D (attività in genere);
  - c) Aliquota ..... per mille per i terreni agricoli;
  - d) Aliquota ..... per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - e) Aliquota ..... per mille, con abbattimento del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201;
  - f) Aliquota ..... per mille per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431;
  - g) Aliquota ..... per mille per le aree fabbricabili;
3. di determinare ai fini IMU la detrazione pari a euro ..... per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 2. lettera d), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta;
4. di determinare ai fini IMU la detrazione di euro ..... per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
5. di dare atto che sono escluse dall'imposta le fattispecie di abitazione principale definite dall'art. 13, comma 2, d.l. 6/12/2011, n. 201;
6. di determinare per l'anno 2019 ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:
  - a) aliquota base nella misura del..... per mille per i seguenti immobili:
    - fabbricati appartenenti alle categorie catastali .....
    - fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557;
  - b) aliquota nella misura del ..... per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).
  - c) azzeramento dell'aliquota di base per i seguenti immobili (quando si è deciso di azzerare):
    - 
    - 
    - Inapplicabilità della TASI per i fabbricati .....e per raggiungimento aliquota massima consentita per le seguenti categorie catastali: .....
7. di dare atto che, sulla base delle statuizioni dei punti precedenti, lo schema delle principali aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI risultanti è il seguente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU	ALIQUOTE TASI
FABBRICATI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- A (abitazioni - cosiddette seconde case)</li> <li>- C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie)</li> </ul>	.....	...

FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: - A10 (uffici e studi privati) - B (colonie, asili, ospedali) - C1 (negozi, bar, botteghe) - C3, C4, C5 (laboratori, stabilimenti balneari) - D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi, istituti di credito, cambio)	...	...
ALTRE FATTISPECIE AGEVOLATE	...	...
TERRENI AGRICOLI	...	...
AREE FABBRICABILI	...	...
FABBRICATO adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze.	..... per mille	...
	<u>DETRAZIONE</u> Euro .... fino a concorrenza dell'imposta dovuta.	
FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alla lettera oa) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201.	... per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)	... per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)
FABBRICATI locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431	....	...
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557.		...
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).		...

8. di dare atto che sulla base del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), è assimilata all'abitazione principale e quindi non si applica l'IMU all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (*quando esistente*);

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, l. 27/12/2013, n. 147, d.l. 28/03/2014, n. 147 e l. 28/12/2015, n. 208, l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201;
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, d.lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

10. di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l'anno 2019 è pari a € .....

11. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l'anno 2019 è pari a € ..... viene destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di seguito indicati:

Spese viabilità e circolazione stradale
Spese illuminazione pubblica
Quota parte spese trasporto pubblico locale
Altro.....

12. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU e della TASI si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), rispettivamente al titolo .... e titolo ...

13. di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

14. di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.